

Azienda speciale consortile

Solidalia



**Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e
della trasparenza
2024 - 2026**

Allegato 2: Carta di identità delle misure

Sommario

LE MISURE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE.....	3
M.1 - P.T.P.C.T.	3
M.2 - Codice di comportamento	3
M.3 - Obblighi di pubblicazione e sez. Amministrazione trasparente / M.16 - Trasparenza e disciplina degli accessi	4
M.4 - Procedure di accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica / M.7 - Inconferibilità e incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore	7
M.5 - Rotazione straordinaria / M.14 - Rotazione ordinaria / M.15 - Segregazione delle funzioni	8
M.6 Procedura di regolazione del conflitto di interessi	10
M.8 – Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.....	12
M.9 - Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	12
M.10 - Procedura per prevenire il pantouflage	13
M.11 – Patti di integrità	15
M.13 - Programmazione e attuazione della formazione generale/specifica / M.27 Promozione della cultura della legalità	16
M.17 - Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	16
M.18 - Procedura di whistleblowing	17
M.19 - Regolamenti interni	20
M.20 - Processi (o procedure) formalizzati/e / M.25 - Controlli strutturati sui processi	21
M.21 - Informatizzazione e tracciabilità dei processi.....	22
M.22 - Prassi operative consolidate non formalizzate.....	22
M.23 - Semplificazione dei processi	23
M.24 - Chiarezza della responsabilizzazione dei processi	23
M.26 - Stimolo dell'azione degli organismi di controllo.....	23
M.28 - Attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	24

Le misure di prevenzione alla corruzione

M.1 - P.T.P.C.T.

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none">• L. 190/12;• P.N.A. 2019• P.N.A. 2022 e relativo Aggiornamento 2023
<i>Descrizione</i>	<p>Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è uno, se non il principale, strumento attraverso il quale l'ente organizza il proprio sistema per prevenire ipotesi corruttive e condotte illecite.</p> <p>Il legislatore ha individuato nel P.T.P.C.T. uno strumento di prevenzione della corruzione che opera a livello "decentrato", i cui effetti sono limitati all'ente che lo ha adottato, affiancandolo ad un altro strumento normativo, il quale opera a livello nazionale: il Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'ANAC.</p>
<i>Soggetto responsabile</i>	Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
<i>Strumenti adottabili</i>	Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza

M.2 - Codice di comportamento

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none">• D.p.r. 62/2013;• Det. A.N.AC. 1134/17;• P.N.A. 2019;• Del. A.N.AC. 177/2020 (Linee guida);• D.p.r. 81/2023• P.N.A. 2022.
<i>Descrizione</i>	<p>Il codice di comportamento definisce le regole di condotta dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda, ed è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa.</p> <p>Il Codice di comportamento esplicita l'obbligo di rispettare le disposizioni dallo stesso previste, definendo una sfera di responsabilità sanzionabile a livello disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.</p>

	<p>La Det. A.N.AC. 1134/17 stabilisce che le società controllate, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici devono integrare il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 oppure adottare un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.</p> <p>Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse.</p> <p>Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.</p> <p>La Del. A.N.AC. 177/2020 definisce le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche. Con la Del. 177/2020, l'Autorità intende fornire indirizzi interpretativi e operativi che, valorizzando anche il contenuto delle Linee guida del 2013, siano volte a orientare e sostenere le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore e soprattutto, utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico. A tal fine una parte importante delle Linee guida è rivolta al processo di formazione dei codici, alle tecniche di redazione consigliate e alla formazione che si auspica venga rivolta a tutti i destinatari del Codice.</p> <p>Con il D.P.R. 81/2023 è stata introdotta una mini-riforma del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici che prevede il divieto di utilizzo di caselle di posta elettronica personali per attività o comunicazioni afferenti il servizio, l'obbligo di utilizzo dell'account istituzionale soltanto per fini connessi all'attività lavorativa e l'obbligo di astenersi da qualsiasi intervento o commento social e negli altri mezzi di informazione che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.</p> <p>Il P.N.A. 2022 ha indicato delle misure operative da inserire nei Codici di comportamento e nei PTPCT per garantire il rispetto della disposizione del pantouflage (si rinvia alla Misura M.10 – Procedura per prevenire il pantouflage del presente Allegato 2).</p>
<i>Soggetto responsabile</i>	Direttore – Responsabili di servizio
<i>Strumenti adottabili</i>	Codice etico e di comportamento

M.3 - Obblighi di pubblicazione e sez. Amministrazione trasparente / M.16 - Trasparenza e disciplina degli accessi

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; • Art. 1, cc. 15, 16, e 26- 34. della L. n. 190/2012; • Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; • Determinazione A.N.AC. n. 1134/17; • Delibera A.N.AC. 1309/16; • Delibera A.N.AC. 261/2023; • Delibera A.N.AC. 264/2023;
---------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera A.N.AC. 582/2023 d'intesa con il MIT; • GDPR Regolamento UE 679/16; • P.N.A. 2019; • P.N.A. 2022 e relativo Aggiornamento 2023.
Descrizione	<p>Il D.lgs. 33/13 ha disciplinato gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni.</p> <p>La Determinazione A.N.AC. n. 1134/17 ha definito le modalità di applicazione delle misure previste dal D.lgs. 33/13, così come aggiornato dal D.lgs. 97/16, per gli enti pubblici economici.</p> <p>In particolare, tali soggetti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nominare il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Ai sensi di quanto previsto dal P.N.A. 2016, occorre unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di rafforzarne il ruolo, prevedendo anche che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività; • garantire la pubblicazione, nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, di tutte le informazioni obbligatorie relative alla propria organizzazione e alle attività svolte. Gli obblighi di pubblicazione, in proposito, sono quelli previsti dal D.lgs. 33/13, con gli adattamenti introdotti dall'All. 1 della Det. A.N.AC. n. 1134/17 per gli enti pubblici economici; • individuare un organo di controllo (possibilmente tra quelli già esistenti) a cui spetti il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; • definire, nel P.T.P.C.T., un'apposita sezione del documento che riporti i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati obbligatori ai sensi D.lgs. 33/13, in coerenza con quanto definito nelle Linee guida A.N.AC. in materia. Non è più prevista, invece, l'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità; • disciplinare la procedura di accesso civico, secondo le nuove modalità definite dal D.lgs. 97/16 e dalle Linee guida appositamente emanate dall'A.N.AC.. <p>Il PNA 2018 ha affrontato il tema del rapporto tra trasparenza e privacy ricordando, in particolare come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6, §. 3, lett. b del GDPR) sia «costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter, D.lgs. 196/03)»; - nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le PA provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 7-bis, c. 4, D.lgs. 33/13). <p>Il PNA 2022 ha affrontato il tema della trasparenza in materia di contratti pubblici ribadendo che la trasparenza è, infatti, indeclinabile principio posto a presidio di garanzia, ex ante, di una effettiva competizione per l'accesso alla gara e, ex post, di un efficace controllo sull'operato dell'aggiudicatario.</p> <p>Il 1° luglio 2023 ha acquisito efficacia il nuovo codice dei contratti di cui al D.lgs. 36/2023 che, in particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici ha previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e si esecuzione dei contratti pubblici

	<p>(art. 28);</p> <ul style="list-style-type: none"> - che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013; - la sostituzione, ad opera sostitutiva, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con il seguente: <i>"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.</i> <i>2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."</i> - che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del D.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023; - che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1°luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012. <p>A completamento del quadro normativo l'A.N.A.C. ha precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024. In particolare: con la deliberazione A.N.A.C. n. 261 del 20 giugno 2023 individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche; con la deliberazione A.N.A.C. n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice. L'Autorità ha pertanto chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023; - con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione; - con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti. <p>L'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 ha affrontato nuovamente il tema della trasparenza in materia di contratti pubblici al fine di chiarire quale regime di trasparenza applicare alla luce delle disposizioni vigenti sopra richiamate. In particolare, l'Autorità ha sottolineato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed
--	---

	<p>esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023: la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in «Amministrazione Trasparente» – sottosezione «Bandi di gara e contratti» - avviene secondo le indicazioni A.N.A.C. di cui all'Allegato 9 al PNA 2022. Rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023: l'assolvimento degli obblighi di trasparenza avviene secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che A.N.A.C., d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023; - per i contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024: gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante l'invio alla BDNCP e pubblicazione in «Amministrazione trasparente» secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dalle Delibere A.N.A.C. n. 21/2023 e n. 264/2023 e relativo Allegato 1 e successivi aggiornamenti. <p>Vale precisare che nel PNA 2022 ANAC aveva già affrontato il tema della trasparenza in materia di contratti pubblici del PNRR. A tal proposito, alla luce di quanto già sopra indicato, resta naturalmente ferma la disciplina speciale dettata dal MEF per i dati sui contratti PNRR per quanto concerne la trasmissione al sistema informativo "ReGiS" descritta nella parte Speciale del PNA 2022, come aggiornata dalle Linee guida e Circolari successivamente adottate dal MEF.</p> <p>Nel PNA 2022 l'A.N.A.C. ha inoltre sottolineato l'importanza della pianificazione dell'attività di monitoraggio sulla trasparenza e sull'accesso civico prevedendo, per ciascuna tipologia di obblighi di pubblicazione, di definire altresì le modalità di monitoraggio - da effettuarsi in modo congiunto tra il RPCT e i soggetti responsabili dell'elaborazione - attraverso la predisposizione di appositi report periodici.</p>
<i>Soggetto responsabile</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ■ Responsabile della comunicazione del dato ■ Responsabile della pubblicazione del dato
<i>Strumenti adottabili</i>	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza

M.4 - Procedure di accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica / M.7 - Inconferibilità e incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 39/13; • Determinazione A.N.A.C. n. 1134/15; • Linee guida A.N.A.C. – Del. N. 833 del 3/8/16; • P.N.A. 2019.
<i>Descrizione</i>	<p>Il D.lgs. 39/13 ha disciplinato diverse ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le PA, le società, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Ciò poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo

	<p>corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori; • in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione. <p>La situazione di inconfiribilità non può essere sanata e comporta la nullità degli incarichi conferiti e sanzioni specifiche a carico dei componenti che abbiano conferito gli incarichi dichiarati nulli.</p> <p>La Determinazione A.N.AC. n. 1134/17 ha inoltre evidenziato la necessità di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.</p> <p>Il sistema di verifica deve essere costituito da misure necessarie ad assicurare che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni. <p>L'A.N.AC., con Del. N. 833 del 3/8/16, ha definito le linee guida per le attività di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, nonché delle attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili.</p>
<i>Soggetto responsabile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetto che ha conferito l'incarico → attività di verifica delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità rese dal soggetto nominato; • R.P.C.T. → attivazione e gestione del procedimento sanzionatorio, nel caso di accertamento di cause di inconfiribilità nell'assegnazione di un incarico dirigenziale o di amministratore
<i>Strumenti adottabili</i>	Dichiarazioni

M.5 - Rotazione straordinaria / M.14 - Rotazione ordinaria / M.15 - Segregazione delle funzioni

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, c. 4, lett. e), L. 190/12; • Art. 1, c. 5, lett. b) e c), L. 190/12; • Art. 1, c. 10, lett. b), L. 190/12; • Determinazione A.N.AC. n. 1134/17; • Delibera A.N.AC. 215/19; • P.N.A. 2019;
---------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • All. 2 al P.N.A. 2019.
<p><i>Descrizione</i></p>	<p>Nell'ambito del P.N.A. la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.</p> <p>Il P.N.A. 2016 ha dedicato un approfondimento molto ampio sulle diverse forme di rotazione che possono essere effettuate dalle amministrazioni e dalle aziende, in un'ottica preventiva.</p> <p>La rotazione degli incarichi, se opportunamente gestita, può costituire una modalità organizzativa per mettere in circolo esperienze e saperi all'interno dell'organizzazione, nonché uno strumento di crescita professionale degli operatori.</p> <p>Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.</p> <p>La rotazione non deve tuttavia tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.</p> <p>Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di realtà di piccole dimensioni. In casi del genere è necessario che le si motivino adeguatamente nel P.T.P.C.T. le ragioni della mancata applicazione dell'istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare, dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza</p> <p>Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> svolgere istruttorie e accertamenti; adottare decisioni; attuare le decisioni prese; effettuare verifiche. <p>Il P.N.A. 2018 ha evidenziato le mancanze di molte amministrazioni anche con riferimento ai casi in cui la rotazione risulta obbligatoria.</p> <p>Il Piano ha chiarito che, per stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria, la PA deve verificare la sussistenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente; - di una condotta, oggetto di tali procedimenti, qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett. l-quater del D.lgs. 165/2001. <p>Ha inoltre specificato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i dipendenti, la rotazione si traduce in una assegnazione degli stessi ad altro ufficio o servizio; - per i dirigenti, la rotazione si traduce nella revoca dell'incarico o nell'attribuzione ad altro incarico. <p>L'allegato 2 al P.N.A. 2019 ha ulteriormente consolidato la disciplina relativa alla rotazione del personale indicando come strumenti a supporto di tale misura</p>

	<p>possano essere la formazione, l'affiancamento con il personale più esperto e la condivisione interna delle informazioni.</p> <p>Il P.N.A. 2019 inoltre compie alcune considerazioni sulla rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale e infine propone alcune misure alternative alla rotazione quali ad esempio la definizione da parte del dirigente di modalità operative che prevedano alta compartecipazione del personale oppure l'identificazione di meccanismi di condivisione nelle fasi procedurali e nelle valutazioni rilevanti per la decisione finale.</p>
<i>Soggetto responsabile</i>	Direttore
<i>Strumenti adottabili</i>	Mappatura e formalizzazione delle principali procedure organizzative

M.6 Procedura di regolazione del conflitto di interessi

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, c. 9 lett. a) Lg. 190/12; • Art. 6-bis Lg. 241/90; • Artt. 6 – 7 D.p.r. 62/13; • Delibera A.N.AC. 494/19; • Art. 42 D.lgs. 50/2016; • P.N.A. 2019; • P.N.A. 2022 e relativo aggiornamento 2023.
<i>Descrizione</i>	<p>In base all'art. 6-bis L. 241/90, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.</p> <p>Questa norma, quindi, impone all'interessato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo di astensione; • l'obbligo di segnalazione della situazione di conflitto di interesse emersa. <p>Inoltre, l'art. 7 del D.p.r. 62/13 (Codice di comportamento dei dipendenti delle PA) ha stabilito che <i>"il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"</i>.</p> <p>Il P.N.A. 2022 ha previsto un'apposita sezione per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici suggerendo una serie di misure di prevenzione del conflitto di interessi da inserire all'interno dei PTPCT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti (la dichiarazione deve essere resa al momento dell'assegnazione all'ufficio/incarico. Per quanto concerni i contratti che utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali deve essere reso un aggiornamento della dichiarazione in relazione all'oggetto del singolo affidamento); - verifiche e valutazioni svolte dall'Amministrazione; - obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura e alle circostanze conosciute che potrebbero

	<p>far insorgere detta situazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prevedere specifici percorsi formativi e adottare circolari/documenti esplicativi di possibili fattispecie di conflitto di interesse. <p>L'ANAC ha altresì fornito indicazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per l'adozione di un modello di autodichiarazione. Si suggeriscono ai RPCT ulteriori misure da prevedere nei piani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare dei criteri di rotazione nella nomina del RUP ove possibile tenuto conto delle caratteristiche e modalità organizzative dell'amministrazione; - chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi; - inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente; - previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità; - attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi; ovvero la ricorrenza di situazioni di conflitto tali, però, da non pregiudicare la procedura; ovvero la ricorrenza di significative situazioni di conflitto, a seguito delle quali sono state adottate specifiche misure di riduzione/eliminazione del rischio; - attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto. <p>Laddove siano ritenute sussistenti situazioni di conflitto di interessi, l'ANAC raccomanda di adottare soluzioni in grado di gestirle. A titolo esemplificativo, in caso di costituzione di un albo fornitori (o elenco professionisti), tra le possibili misure, oltre all'astensione o alla sostituzione del dipendente ovvero, nei casi in cui non sia possibile intervenire diversamente, all'esclusione del concorrente, l'Amministrazione può individuare gli operatori economici iscritti all'albo, a cui inviare le richieste di preventivi per la scelta dell'aggiudicatario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel rispetto del principio di rotazione; - oppure, a seguito di pubblicazione di avviso, per manifestazione di interesse.
<i>Soggetto responsabile</i>	Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
<i>Strumenti adottabili</i>	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza Codice etico e di comportamento Procedura operativa per la gestione dei conflitti di interesse Dichiarazioni

M.8 – Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 35bis, D.lgs. 165/01; • D.lgs. 39/13; • P.N.A. 2019.
Descrizione	<p>L'art. 35bis del D.lgs. 165/01 prevede che <i>“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:</i></p> <p><i>a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;</i></p> <p><i>b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;</i></p> <p><i>c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.</i></p> <p>Questa disciplina si applica alle pubbliche amministrazioni ex art. 1, c. 2 D.lgs. 165/01.</p> <p>Inoltre, il D.lgs. n. 39/13 ha previsto un'apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati. Tale disciplina ha come destinatari anche le società, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.</p> <p>Il P.N.A. 2013 ha, quindi, esteso tale misura anche a società, enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico. La misura non è richiamata tra i requisiti minimi previsti dalla determinazione n. 8/15. Tuttavia, non essendo stata oggetto di modifica o abrogazione esplicita, si ritiene che mantenga il proprio carattere di obbligatorietà.</p>
Soggetto responsabile	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Strumenti adottabili	Codice etico e di comportamento

M.9 - Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 53 D.lgs. 165/01; • P.N.A. 2019.
Descrizione	<p>Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con l'aumento del rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso.</p> <p>Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.</p>

<i>Soggetto responsabile</i>	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
<i>Strumenti adottabili</i>	Codice etico e di comportamento

M.10 - Procedura per prevenire il pantouflage

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 53, D.lgs. 165/01; • Art. 21, D.lgs. 39/13; • Determinazione A.N.AC. n. 1134/17; • Delibera A.N.AC. 494/19; • P.N.A. 2019; • P.N.A. 2022.
<i>Descrizione</i>	<p>L'art. 53 del D.lgs. 165/01 stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."</p> <p>A livello generale, quindi, la norma si applica ai dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.</p> <p>La Determinazione A.N.AC. n. 1134/17 ha chiarito le modalità di applicazione di questa misura preventiva per le società, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.</p> <p>Viene richiesto che tali soggetti adottino le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della società/azienda/ente.</p> <p>In particolare, occorre a garantire che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni. <p>Nel P.N.A. 2022, l'ANAC ha inteso suggerire alle amministrazioni/enti e ai RPCT alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di pantouflage.</p> <p>L'Autorità chiarisce ha chiarito che il divieto di pantouflage, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, a coloro che rivestano uno degli incarichi di cui all'art. 1 del D.lgs. 39/2013, ovvero gli incarichi</p>

	<p>amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, secondo quanto previsto all'art. 21 de medesimo decreto. Il presupposto perché vi sia pantouflage è l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, ovvero l'adozione di provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.</p> <p>Per effetto di queste disposizioni, le norme in materia e le misure preventive da adottare in tal senso, divengono senza dubbio obbligatorie anche per le aziende speciali, ed in particolare si applicano nei confronti di coloro che ricoprono incarichi di cui all'art. 1 del D.lgs. 39/2013.</p> <p>Per garantire il rispetto della disposizione sul pantouflage l'ANAC raccomanda di valutare l'opportunità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserire all'interno del Codice di comportamento un dovere per il dipendente/colui che riveste incarichi di cui all'art. 1 del D.lgs. 39/2013 di sottoscrivere, entro un determinato termine precedente alla cessazione, previa comunicazione via PEC da parte dell'Amministrazione, una dichiarazione con cui prende atto della disciplina del pantouflage e si assume l'impegno di rispettare il divieto. • inserire all'interno del PTPCT le misure elencate a titolo non esaustivo: <ul style="list-style-type: none"> - inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage; - previsione di una dichiarazione da sottoscrivere entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico), con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; - previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro; - in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 previsione di una dichiarazione da rendere una tantum o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di pantouflage; - previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016; - inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; - inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012; - promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema; - previsione di specifica consulenza e/o supporto, da parte del RPCT o altro
--	--

	<p>soggetto incaricato dall'amministrazione, agli ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico richiedano assistenza per valutare l'eventuale violazione del divieto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - previsione di specifici percorsi formativi in materia di pantouflage per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico. <p>L'ANAC ha altresì suggerito un schema di modello operativo che potrà costituire la base per la previsione di un sistema di verifica da parte delle amministrazioni/enti e dei RPCT.</p> <p>Tutti gli aspetti sostanziali – ad eccezione di quelli strettamente connessi alla definizione delle misure e strumenti che sono affrontati nel PNA – e procedurali della disciplina saranno oggetto di successive Linee Guida e/o atti che ANAC intende adottare.</p>
<i>Soggetto responsabile</i>	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
<i>Strumenti adottabili</i>	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza Codice etico e di comportamento Regolamento di organizzazione

M.11 – Patti di integrità

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, c. 17, Lg. 190/12; • Delibera A.N.AC. n. 494/19; • PNA 2019.
<i>Descrizione</i>	<p>L'articolo 1 c. 17 della Lg. 190/2012 stabilisce che le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.</p> <p>I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.</p> <p>Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati a tutti i concorrenti.</p> <p>L'A.N.AC., con la delibera 494/19, rafforza quanto anticipato dalla L. 190/12, raccomandando l'inserimento nei patti di integrità di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.</p>
<i>Soggetto responsabile</i>	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
<i>Strumenti adottabili</i>	Patto di integrità

M.13 - Programmazione e attuazione della formazione generale/specifica / M.27 Promozione della cultura della legalità

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, cc. 10 lett. c), e 11, L. 190/12; • Determinazione A.N.AC. 1134/17; • P.N.A. 2019.
<i>Descrizione</i>	<p>Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è tenuto ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di etica, legalità ed anticorruzione.</p> <p>La formazione è obbligatoria e deve interessare il personale chiamato ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base delle risultanze emerse nel P.T.P.C.T., il rischio che siano commessi reati di corruzione.</p> <p>Il P.N.A. attribuisce alla formazione un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione, poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • favorisce una maggiore consapevolezza nello svolgimento dell'attività amministrativa, limitando il rischio di compiere azioni illecite, anche inconsapevolmente, e sviluppando una maggiore sensibilità nelle attività di controllo; • consente la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione; • crea una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale; • promuove lo sviluppo di competenze specifiche necessarie per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione. <p>La Determinazione A.N.AC. n. 1134/17 chiarisce l'obbligatorietà della misura anche per società, aziende ed enti controllati dalle pubbliche amministrazioni. Tali organizzazioni definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione obbligatoria.</p>
<i>Soggetto responsabile</i>	Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
<i>Strumenti adottabili</i>	Programmazione annuale della formazione

M.17 - Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari

L'Allegato 1 al P.N.A. 2019 suggerisce alcune tipologie di misure generali o specifiche. In particolare, vi è un riferimento all'importanza di prevenire fenomeni corruttivi generati dall'intervento di interessi particolari. Il box 11 del documento stesso esemplifica tali rappresentanti con il termine "lobbies". SOLIDALIA, in seguito all'attività di analisi dei rischi, non ha ritenuto necessario introdurre misure di tale natura.

M.18 - Procedura di whistleblowing

<p>Normativa di riferimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 24/2023; • Delibera A.N.AC. 469/2021 (Linee Guida); • P.N.A. 2019.
<p>Descrizione</p>	<p>Il D.lgs. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 1937/2019, raccoglie in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone segnalanti, abrogando l'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, il quale conteneva la precedente disciplina in materia.</p> <p>Il D.lgs. 24/2023 diventa così il più recente punto di riferimento nell'evoluzione del quadro normativo, già modificato in diverse occasioni sia dal legislatore che dalle soft law dell'A.N.A.C.</p> <p>Il whistleblowing, o tutela del dipendente pubblico che segnala attività illecite, è definito dall'art. 1 del D.lgs. 24/2023 come "la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato". Tale decreto amplia le condotte illecite segnalabili, includendo anche le violazioni delle norme comunitarie; definisce le nuove modalità di segnalazione per il whistleblower; dispone alcune tempistiche relative alla procedura di gestione della segnalazione; rinforza il sistema di tutele per il whistleblower.</p> <p>Per i soggetti del settore pubblico le disposizioni si applicano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipendenti delle amministrazioni pubbliche; - Dipendenti degli enti pubblici economici; - Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; - Lavoratori autonomi; - Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico; - Liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico; - Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico; - Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza <p>che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni.</p> <p>Per effetto di queste disposizioni, la normativa in materia di tutela del whistleblower diviene senza dubbio obbligatoria anche per le aziende speciali.</p> <p>Alla luce dell'art. 2 del D.lgs. 24/2023 e della Del. A.N.AC. 469/2021, le condotte illecite che possono essere oggetto di una segnalazione di whistleblowing sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice); - il compimento di un illecito amministrativo, contabile, civile o penale; - le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo;

	<ul style="list-style-type: none"> - le situazioni in cui si rilevi la violazione, o comunque il mancato rispetto, delle disposizioni del PTPCT oppure del Codice di comportamento vigenti presso l'Azienda Speciale Consortile Solidalia; - il verificarsi di un illecito che rientra nell'ambito di applicazione dell'Unione Europea indicato alla Direttiva UE 1937/2019, per quanto concerne: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; - l'approvazione di atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il suo mercato interno. <p>Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro" e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.</p> <p>Le Linee guida forniscono, inoltre, indicazioni sugli elementi fondanti della segnalazione, per cui è essenziale che in essa siano definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la descrizione del fatto; - l'indicazione del tempo e del luogo in cui si è verificato il fatto; - le generalità in grado di consentire di identificare il soggetto a cui è attribuito il fatto; - eventuali altri individui a conoscenza del fatto; - eventuali allegati che possano fornire elementi di fondatezza alla segnalazione. <p>Le segnalazioni possono essere fatte su canali di segnalazioni interni all'Ente stesso o esterni (A.N.A.C.).</p> <p>I soggetti del settore pubblico e privato devono attivare propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo e con personale specificatamente formato per la gestione del canale di segnalazione. Può essere anche affidata ad un soggetto esterno, autonomo e con personale specificatamente formato.</p> <p>Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale (attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o su richiesta della persona segnalante mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole).</p> <p>I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna. È possibile che più Enti possano condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.</p> <p>La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT deve essere trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.</p> <p>La persona/ufficio interno/esterno competente a gestire il canale di segnalazione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione
--	---

	<p>entro 7 giorni dalla data di ricezione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante, con la possibilità di richiedere anche integrazioni; - Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute; - Fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione; - Mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. <p>La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se ricorre in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non è prevista nell'ambito del suo contesto lavorativo non è attivo il canale di segnalazione interna o, se attivo, il canale di segnalazione non è conforme; - La persona segnalante ha già fatto una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; - La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; - La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. <p>L'A.N.A.C. attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o su richiesta della persona segnalante mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.</p> <p>Il decreto legislativo prevede norme specifiche in tema di riservatezza dell'identità delle persone che effettuano segnalazioni (art. 12 e ss. dello schema) e dedica il capo III alle misure di protezione. Nello specifico, l'art. 17 prevede il divieto di ritorsione (con un elenco non esaustivo di casistiche al comma 4), mentre l'art. 18 individua le misure di sostegno in favore della persona segnalante.</p>
<i>Soggetto responsabile</i>	Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, eventuali istruttori
<i>Strumenti adottabili</i>	Regolamento di whistleblowing

SOLIDALIA ha adottato un Regolamento per la tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) approvato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 garantendo la tutela della riservatezza del soggetto segnalante.

SOLIDALIA ha attivato un nuovo canale informatico di whistleblowing nell'ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale, che prevede che:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata anche in forma anonima;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla

segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;

- la segnalazione viene ricevuta dal soggetto responsabile per la gestione delle segnalazioni (Direttore Generale e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – RPCT) e gestita garantendo, da un punto di vista tecnologico, la confidenzialità del segnalante e della segnalazione;
- la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e il responsabile per il whistleblowing per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone), sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela della riservatezza è garantita in ogni circostanza.

La procedura e il relativo regolamento è stata resa nota sul sito istituzionale di SOLIDALIA – Sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione.

M.19 - Regolamenti interni

L'attività di SOLIDALIA è regolamentata dallo Statuto e dai regolamenti interni. Tali atti disciplinano le competenze e le responsabilità degli organi di governo e di direzione dell'Azienda, nonché le regole generali di funzionamento della stessa e la regolamentazione delle modalità di accesso e di gestione di alcuni dei principali servizi erogati.

Presso SOLIDALIA sono operativi i seguenti regolamenti:

- Statuto;
- Codice Etico e di comportamento;
- Regolamento dell'Assemblea dei Soci;
- Regolamento dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona;
- Regolamento di gestione del fondo economale;
- Regolamento per l'acquisto di forniture, beni e servizi in economia;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica;
- Regolamento per la determinazione dell'ISEE dell'ambito;
- Regolamento per l'accesso alle prestazioni e ai servizi sociali agevolati gestiti in forma associata;
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sull'accesso civico;
- Regolamento per la pesatura e graduazione delle posizioni organizzative ai fini della retribuzione di posizione e di risultato;
- Regolamento per la tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing);

- Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi;
- Procedura gestione Data Breach e procedura diritto di accesso degli interessati;
- Procedura operativa per la gestione dei conflitti di interesse;
- Regolamento del servizio PTD;
- Regolamento del servizio Spazio Autismo.

M.20 - Processi (o procedure) formalizzati/e / M.25 - Controlli strutturati sui processi

La definizione di procedure formalizzate, anche non riportate in appositi regolamenti, può costituire un efficace strumento di prevenzione della corruzione, poiché può favorire la piena integrazione dei seguenti principi nell'operatività quotidiana:

- **Explicitazione di compiti e responsabilità:** per ciascuna procedura è individuato il responsabile. Ogni fase del flusso identifica le unità organizzative responsabili e le figure professionali coinvolte;
- **Segregazione delle funzioni:** all'interno di una stessa procedura aziendale, intervengono sempre più soggetti, in modo da garantire un controllo incrociato sul loro operato. Ciò significa, in particolare che:
 - a nessuna funzione o ruolo interno vengano attribuiti poteri illimitati;
 - i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
 - i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- **Tracciabilità:** la mappatura dei flussi delle procedure garantisce un'elevata tracciabilità delle operazioni aziendali. La tracciabilità di comportamenti e decisioni costituisce un ausilio nella realizzazione delle attività organizzative e/o di servizio, e rappresenta un efficace deterrente alla messa in atto di comportamenti elusivi delle procedure aziendali. Ogni operazione della procedura, registrata a livello informatico o tracciata mediante un adeguato supporto documentale, digitale o cartaceo, consente:
 - il controllo riguardo a motivazioni e caratteristiche dell'operazione;
 - l'individuazione delle persone che hanno autorizzato ed effettuato l'operazione stessa.

Al momento dell'adozione del presente Piano, sono state adottate, da parte di SOLIDALIA, le seguenti procedure formalizzate:

1. Sistema di valutazione della performance;
2. Documento Valutazione Rischi (DVR);
3. Disciplinare dei bandi di selezione dei collaboratori esterni;
4. Procedure interne ciclo di pagamento e fatturazione attiva;
5. Procedure interne di rilevazione assenze/presenze del personale dipendente;

6. Accreditamento unità d'offerta prima infanzia;
7. Disciplinare dei bandi di accreditamento sulla specifica unità d'offerta che ha funzione di regolamento per la durata dell'accREDITamento;
8. Bandi e procedure formalizzate;
9. Registro delle determinazioni dirigenziali;
10. Albo degli enti gestori accreditati e convenzionati;
11. Procedura di presa in carico regolamentata (Contratti di servizio).

M.21 - Informatizzazione e tracciabilità dei processi

L'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale particolarmente efficace, dal momento che incrementa sensibilmente la tracciabilità delle operazioni aziendali e la loro riconducibilità ai soggetti che hanno assunto le decisioni nelle diverse fasi della procedura. Inoltre, l'informatizzazione consente l'apertura dell'organizzazione verso l'esterno e quindi una maggiore possibilità di controllo sull'attività da parte dell'utenza, pur nel rispetto della privacy e della sicurezza informatica degli atti, delle informazioni e dei dati trattati.

Alla data di adozione del presente Piano, SOLIDALIA adotta le seguenti procedure informatizzate:

1. Rilevazione presenze e assenze del personale;
2. Cartella sociale informatizzata;
3. Fatturazione Elettronica Attiva e Passiva;
4. Gestionale protocollo informatico.

M.22 - Prassi operative consolidate non formalizzate

Nel corso del lavoro di analisi dei processi e di valutazione dei rischi, propedeutico alla stesura del presente Piano, sono state mappate alcune prassi operative non formalizzate, inerenti alle seguenti tematiche:

Alla data di adozione del presente Piano, SOLIDALIA adotta le seguenti prassi operative non formalizzate:

1. Gestione protocollo atti e documenti in entrata e in uscita;
2. Controlli di rispondenza dei flussi di pagamento autorizzati;
3. Gestione amministrativa mensile del personale;
4. Procedure amministrative assunzione personale;
5. Procedure di attivazione dei servizi aziendali;
6. Procedura per autorizzazione a svolgere attività ed incarichi extra-istituzionali.

L'adozione di prassi operative non formalizzate rappresenta un aspetto tipico all'interno delle organizzazioni, soprattutto se di dimensioni medio-piccole: pur non potendo costituire una misura di prevenzione della corruzione, tali prassi possono rappresentare

un punto di partenza per la definizione di procedure formalizzate che consentano all'organizzazione di perseguire i principi di esplicitazione di compiti e responsabilità, segregazione delle funzioni e tracciabilità delle operazioni aziendali richiamati nel paragrafo precedente, senza necessariamente appesantire l'operatività aziendale.

M.23 - Semplificazione dei processi

L'Allegato 1 al P.N.A. 2019 esplicita che “con riferimento alle principali categorie di misure, si ritengono particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione”. In particolare, la semplificazione è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara (che si traduce in una eccessiva complessità e/o non corrette interpretazioni delle regole), tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino/utente e colui che interviene nel processo. L'esistenza di molteplici regolamenti, procedure o guide all'interno di una amministrazione per disciplinare determinati ambiti di intervento può generare confusione: una misura di semplificazione potrebbe consistere nel superamento di tutti questi atti interni attraverso un unico strumento di regolamentazione. SOLIDALIA non ritiene necessario adottare ulteriori livelli di semplificazione per i propri processi.

M.24 - Chiarezza della responsabilizzazione dei processi

SOLIDALIA ha una struttura organizzativa che si è consolidata nel tempo. In questo senso, negli anni sono stati sviluppati diversi documenti, utili al fine di identificare la responsabilità delle varie unità organizzative e delle relative figure professionali. Il P.T.P.C.T. dà evidenza delle unità organizzative coinvolte per ciascun processo.

M.26 - Stimolo dell'azione degli organismi di controllo

SOLIDALIA è dotata di diversi organismi di controllo funzionali al presidio di alcune fondamentali tematiche di natura trasversale. Si tratta in particolare dei Revisori, dell'Organismo di Vigilanza e del Data Protection Officer. L'organizzazione, nel completo rispetto della loro autonomia e delle funzioni definite da leggi e regolamenti, assicura a detti organi la massima collaborazione e ne favorisce il confronto relativamente a tematiche di natura interdisciplinare.

M.28 - Attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

La correttezza dell'azione amministrativa, oltre che la sua efficacia e efficienza, dipendono anche dal rispetto dei ruoli assegnati dalla normativa vigente ai diversi attori organizzativi aziendali. Da questi ruoli emergono come prioritari quelli di indirizzo e quelli di gestione. È perciò necessario che l'Assemblea consortile, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore trovino sempre un corretto equilibrio nell'interpretare le funzioni loro assegnate. Non si può infatti parlare di separazione delle funzioni di indirizzo e gestione quanto piuttosto di distinzione di tali funzioni. Una corretta cultura organizzativa e il rispetto tra le parti pone le basi per rendere tutto ciò possibile.